

VARIAZIONE RISORSE COVID-19 – IL RUOLO DELL'ORGANO DI REVISIONE

Riteniamo opportuno pubblicare una nuova nota, come già avvenuto in seguito dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 (GU 30/03/2020), in quanto stanno emergendo nuovi dubbi interpretativi, anche sulla stampa specializzata, in merito all'articolo 2, comma 3 del DI 154/2020, che recita:

*“3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 **possono** essere deliberate dagli enti locali sino al **31 dicembre 2020 con delibera della giunta.**”*

In questo caso in ballo non ci sono solo le nuove somme messe a disposizione dalla Protezione Civile per i buoni alimentari, ma anche l'utilizzo delle somme del c.d. *Fondone* e *Fondone bis* per il quale già il comma 5 dell'articolo 39 del DL 104/2020 aveva previsto la possibilità di effettuare variazioni di bilancio oltre il 30 novembre, ma entro il 31/12/2020.

Alcuni affermano che in questo caso le amministrazioni, se necessario, potranno procedere alle variazioni al bilancio 2020/22, fino a fine anno, con deliberazione della giunta, senza parere dei revisori né ratifica da parte del Consiglio.

Sulla questione della ratifica si può convenire in quanto la norma non rinvia alla disciplina (art. 175, comma 4 e 5 del TUEL) delle variazioni di urgenza da parte della Giunta con successiva ratifica da parte del Consiglio che, in ogni caso dovrebbe avvenire entro la fine dell'esercizio, cioè in tempi strettissimi. Una diversa interpretazione depotenzierebbe in maniera importante la finalità semplificatrice della norma. Va comunque sottolineato che la norma così scritta si presta ad interpretazioni non sempre univoche non comprendendo come si possa prevedere di attribuire, seppur in via eccezionale, una competenza di Consiglio alla Giunta senza prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso come ordinariamente previsto dal TUEL che dovrebbe restare la guida di riferimento su cui innestare qualsiasi norma derogatoria.

Sul fatto, invece, che alla deliberazione di Giunta, non debba essere richiesto il parere preventivo dell'organo di revisione, **ANCREL non può che dissentire.**

ANCREL ritiene che in questo caso specifico il parere dell'organo di revisione sia obbligatorio e non può accettare che la mancata richiesta del parere dell'organo di revisione possa essere ricondotta ad un'esigenza di semplificazione della procedura giuscontabile.

Inoltre, va segnalato che l'organo di revisione è tenuto a certificare l'utilizzo di tali somme per far fronte alle reali minori entrate al netto delle minori spese e tenuto conto delle maggiori spese Covid-19 in base a quanto previsto dall'articolo 39 del DL 104/2020.

Ci chiediamo come sia possibile pretendere la certificazione di tali somme senza aver chiesto il parere preventivo sulla variazione di bilancio che le destina.

Si tratta di una certificazione complessa, ben più complessa di quella del pareggio di bilancio.

È pertanto fondamentale per gli equilibri 2020 e per l'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 valutare l'impatto di questi fondi, tenuto conto della possibilità di riportarsi nel 2021 l'eventuale surplus sotto forma di avanzo vincolato, anche presunto.

E l'organo di revisione dovrebbe essere solamente informato di questi passaggi e scelte assolutamente non trascurabili, magari a cose fatte? Si ritiene davvero che il rilascio del parere sia un intralcio amministrativo?

ANCREL invita tutti gli iscritti a richiedere ai propri enti di sottoporre a parere preventivo le proposte deliberative aventi ad oggetto le suddette variazioni di bilancio, nonché a chiedere che, anche in sede di riaccertamento ordinario, sia condotta un'attenta istruttoria da parte dei responsabili degli enti sugli effetti delle politiche autonome e sulla quantificazione delle maggiori e minori spese Covid-19.

La variazione in questione è certamente di competenza consiliare e non rientra tra quelle di Giunta previste dall'articolo 175, comma 5bis. L'articolo 2, comma 3, DL 154/2020 prevede la possibilità che la delibera sia assunta dalla Giunta consapevole dei tempi ristretti.

Nella realtà si verificherà tuttavia un paradosso tra gli enti che andranno in Consiglio, prevedendo quindi la richiesta preventiva di parere all'Organo di revisione e quelli che andranno in Giunta senza il parere.

In ultimo si ricorda che la variazione contabile deve rispettare quanto indicato dal DL 14 agosto 2020, n. 104, che all'articolo 39 afferma che le risorse: *“sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie».*

Nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome che hanno ricevuto i fondi per conto degli enti locali queste entrate dovranno essere contabilizzate da quest'ultimi con il *piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 «Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome».*

09/12/2020

Il Comitato Esecutivo ANCREL